

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 25 DEL 23-12-20

**OGGETTO: REVISIONE STATUTO E CONVENZIONE TASK S.R.L. CON TASK S.R.L.
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGICO CONGIUNTO SULLA
SOCIETA' TASK S.R.L.**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMi MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMi GABRIELE	A
ANSELMi GIOVANNI	P	ANSELMi RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

REVISIONE STATUTO E CONVENZIONE TASK SRL CON TASK SRL PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGICO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' TASK SRL.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

T.A.S.K. Srl è nata nel 1999 con l'obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Portale territoriale della Provincia di Macerata) e che ha dato vita alla creazione di uno strategico [Centro Servizi Territoriale](#) per le attività di e-government promosse dagli enti locali e dalla Regione Marche.

La società, dunque, agisce nel campo dell'*e - government* per l'interesse e le finalità pubbliche dei soci e quindi si caratterizza dall'esigenza di avere una base sociale estremamente diffusa per rappresentare tutti i territori dei comuni coinvolti.

Si registrano altre esperienze analoghe, fra le quali si ricorda la società Lepida per la Regione Emilia-Romagna e la società Umbria Digitale per la Regione Umbria, che saranno oggetto di alcune considerazioni in seguito circa la struttura del controllo analogo congiunto.

Si ripercorrono di seguito le motivazioni per le quali si interviene sulla governance della società Task, alla luce anche delle considerazioni già illustrate al Comitato di coordinamento dei soci riportando, per comodità, alcuni estratti.

Si ricorda infatti che è intervenuta una richiesta da parte di Anac per il riassetto del controllo analogo congiunto della società.

A riguardo, l'Autorità ha ribadito la sua essenzialità ai fini della qualifica di una società come società *in house*, affermando che l'esercizio del controllo analogo deve essere effettivo e, qualora le amministrazioni socie siano più di una, è necessario che tale influenza sia esercitata congiuntamente dalle stesse.

Infatti, facendo riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, riferisce che ciascuna delle amministrazioni deve esercitare: *"un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata attraverso "poteri di controllo, di ingerenza e di coordinamento superiori a quelli tipici del diritto societario"* di cui al punto 6.3 delle Linee Guida Anac n. 7.

Sulla base delle considerazioni sopra brevemente riportate, l'Anac ha ritenuto che la struttura della *governance* per il controllo analogo congiunto sulla *T.A.S.K. Srl* non soddisfi tali prescrizioni e ciò in relazione: (i) al quorum deliberativo dell'assemblea dei soci (sia in prima che in seconda convocazione); (ii) alla carenza di effettiva

rappresentatività dei soci di minoranza nell'organismo deliberativo - "Comitato di Coordinamento" – previsto dalla "*Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società T.A.S.K. Srl*"; (iii) e inoltre anche dalla assenza di valore vincolante delle decisioni assunte dal Coordinamento.

Si ritiene di intervenire secondo quanto di seguito riferito per adempiere le richieste dell'Anac e fornire le soluzioni da adottare a garanzia del controllo analogo congiunto

La *governance* per il controllo analogo può essere effettuata attraverso "*la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341 primo comma del Codice civile.*" (art. 16 comma 2 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – d.lgs. 175/2016).

I patti parasociali sono contratti aventi natura obbligatoria e possono vincolare i contraenti, soci della società, a uniformare il proprio voto dell'assemblea alle decisioni assunte in esecuzione della volontà formatasi per mezzo dei già menzionati patti, così come prevede l'art. 2341, primo comma lett. a), del Codice civile.

Con riferimento alla società in esame, i soci pubblici hanno sottoscritto la "*Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*", al fine di configurare la società quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi di interesse generale nella competenza degli enti soci e di realizzare un controllo in comune sulla società partecipata in house providing analogo a quello esercitato sui propri servizi, che costituisce anch'essa una forma di patto parasociale e che può prevedere obblighi in capo ai paciscenti. Ne consegue che anche le Convenzioni fra enti pubblici possono prevedere le specifiche obbligazioni che rendono cogenti i patti parasociali e che già la risalente giurisprudenza aveva ritenuto validi per l'esercizio del controllo analogo congiunto (cfr. Cons Stato, Sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 dicembre 2008, n. 5758, confermata dalla precedente; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 16 ottobre 2007, n. 9988).

Il patto parasociale nella forma della Convenzione su menzionata, opportunamente integrata come *infra* specificato, attraverso le decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento consentirà ai soci di esercitare congiuntamente il controllo analogo, obbligandosi al rispetto delle decisioni assunte nel voto assembleare.

Va precisato che, per un corretto esercizio del controllo analogo congiunto la Convenzione sarà sottoscritta solo dai soci di Task che hanno dichiarato di affidare il servizio alla società medesima. Qualora ciò non avvenga nel termine di sei mesi l'ente

perderà il diritto di nomina del componente del Comitato di Coordinamento e questi, se nominato decadrà.

Per dare attuazione a tale previsione occorrerà definire compiutamente la modalità di espressione delle decisioni che verranno assunte dal Comitato di Coordinamento.

Preso atto che nelle società in house è necessario limitare il potere decisorio dell'organo amministrativo delle stesse devolvendo la competenza ai soci, si deve considerare che il Comitato di Coordinamento diverrà il luogo ove si assumono le decisioni per l'esercizio del controllo analogo.

In secondo luogo, è necessario che i componenti del Comitato di Coordinamento siano rappresentanti di tutti i soci, anche di assoluta minoranza, e per rendere ciò concreto, ne esprimeranno la nomina diretta attraverso una ripartizione delle nomine stesse da parte degli enti soci suddivisi anche per ubicazione territoriale (fascia costiera, fascia collinare e fascia montana).

In terzo luogo il quorum deliberativo del Comitato di Coordinamento dovrà dare la massima rappresentatività ai soci, prevedendo il principio dell'unanimità, come principio base dello spirito di massima collaborazione, fatto salvo che detta unanimità non sia raggiungibile di modo che le deliberazioni siano comunque raggiungibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, al fine di evitare il blocco dell'attività della società e comunque in linea con quanto rilevato dal Giudice Amministrativo che ammette che le decisioni per l'esercizio del controllo analogo congiunto possano avvenire a maggioranza (cfr. Cons. Stato 10/09/2014 n. 4599.)

Passando infine allo statuto societario, si deve considerare che la giurisprudenza non ammette il quorum all'unanimità per le decisioni assembleari dei soci nelle società per azioni e al pari ammette innalzamenti dei quorum deliberativi circoscritti a determinati argomenti e debitamente giustificati per la tutela delle minoranze (cfr. per tutti Consiglio Nazionale del Notariato "*Quesito di Impresa n. 174-2007/I - Clausole di salvaguardia negli statuti sociali*")¹. Le motivazioni di tale valutazione della giurisprudenza sono da

ricercare nell'esigenza di non bloccare l'attività sociale che, come noto, potrebbe determinare una inerzia nelle decisioni che costituiscono causa di scioglimento anticipato della società per impossibilità di funzionamento degli organi sociali.

È stata considerata anche la particolare conformazione delle quote di partecipazione dei soci della Società, che è caratterizzata da un socio di maggioranza assoluta (57,17%) e da un altro socio con una quota molto significativa (30%) rispetto a tutti gli altri soci. E,

ad eccezione di alcuni soci che hanno quote di partecipazioni di minor entità, i soci rappresentati dai comuni, dalle unioni montane e dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno quote polverizzate (0,02%).

Per dare comunque la massima rappresentatività, senza isolare a voto decisivo quello del socio di maggioranza assoluta, si è prevista la modifica del quorum deliberativo dell'assemblea dei soci, innalzando quello della assemblea ordinaria ai 2/3 del capitale sociale. Per la seconda convocazione invece si è previsto che l'assemblea sia validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 57% (cinquantasette) del capitale sociale e che deliberi validamente a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

Si ritiene che l'innalzamento del quorum proposto non costituisca una criticità rispetto l'orientamento della prassi notarile ed eviti il blocco dell'attività sociale e al contempo possa rappresentare un giusto equilibrio anche a tutela delle minoranze che sono anch'esse rappresentanti di interessi pubblici di modo che possano esprimere più correttamente il controllo analogo congiunto.

Peraltro, la struttura della *governance* del controllo analogo congiunto che si andrà a prefigurare prevede: che da un lato le decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento siano per i soci vincolanti in assemblea, di modo che la medesima rimanga il luogo dell'espressione formale di decisioni legittimamente assunte dai soci in altra sede secondo quorum fra loro stabiliti nella “*Convenzione per il controllo analogo congiunto sulla società T.A.S.K. Srl*”.

Occorre infine prendere in considerazione le analoghe situazioni di Lepida (alla quale partecipano tutti i comuni dell'Emilia-Romagna) e Umbria Digitale (alla quale partecipano tutti i comuni dell'Umbria), che risultano debitamente iscritte alla Lista ANAC ex art. 192 del codice dei contratti, dando atto che nei loro statuti non è previsto il quorum deliberativo all'unanimità ma unicamente un quorum innalzato rispetto il quorum della maggioranza del capitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

1. che l'Ente partecipa al capitale di TASK S.r.l. e ha affidato in house alla stessa i propri servizi *informatici/telematici* previsti dall'oggetto sociale della società;

2. che lo Statuto della predetta società prevede: *“La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:*

- *la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;*
- *attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - Government;*
- *attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;*
- *la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci;*
- *attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;*
- *la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;*
- *la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;*
- *il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazionale e internazionale;*
- *l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnico operativi”;*

3. che Task è società in house, in quanto lo statuto, dal quale devono desumersi in modo inequivocabile i requisiti per tale qualificazione (cfr. Cass. Sezioni unite civili n. 7824/2020), espressamente prevede che:

- il capitale sia detenuto esclusivamente in mano pubblica;
- l'attività prevalente – nella misura superiore all'80% del fatturato – espletata per i compiti ricevuti dagli enti locali committenti in house;
- il controllo analogo inteso quale la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. Il controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo

dall'amministrazione partecipante (art. 2 comma 1) lett. d) del Tuspp), di cui *infra* in merito alle osservazioni di Anac sull'argomento;

4. che la società ricade nelle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), relativamente al soddisfacimento del vincolo di scopo, in quanto finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie, nonché a quelli di cui all'articolo 4 comma 2 del Tuspp, riguardanti il soddisfacimento del vincolo di attività, in quanto l'oggetto sociale è conforme al raggiungimento del fine delle pubbliche amministrazioni socie e pertanto la partecipazione nella società è detenibile da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Tuspp;

5. che la società agisce nel campo dell'*e-government* per l'interesse e per le finalità pubbliche dei soci, e quindi si caratterizza dall'esigenza di avere una base sociale estremamente diffusa per rappresentare tutti i territori dei comuni coinvolti;

6. che le società affidatarie di servizi in house debbono essere iscritte alle liste Anac ai sensi dell'articolo 192, c. 2, del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016), a cura del Responsabile Anagrafe Unica Stazione appaltante – dell'Ente locale - socio di riferimento nel caso di società pluripartecipata, per la quale Task deve debitamente inoltrare istanza;

7. che la presentazione della domanda di iscrizione alle liste ANAC, costituisce la condizione per procedere all'affidamento dei servizi (e mantenere quelli precedenti già in essere) così come prevedono le Linee ANAC n. 7 recanti: *«Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 ove, al punto 9, si afferma: *“la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house.”*

CONSIDERATO:

1. che ANAC, con comunicazione del 28/07/2020 – Fascicolo 962 - Elenco società in house- ha formulato osservazione al sistema del controllo analogo della società Task, e a riguardo, ha ribadito l'essenzialità di quest'ultimo ai fini della qualifica di società *in house*, affermando che l'esercizio del controllo analogo deve essere

effettivo e, qualora le Amministrazioni socie siano più di una, è necessario che tale influenza sia esercitata congiuntamente dalle stesse, le cui condizioni sono specificate dall'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

2. che Anac ha ritenuto che la struttura della *governance* per il controllo analogo congiunto sulla TASK S.r.l. non soddisfi appieno le suindicate prescrizioni in relazione: (i) al quorum deliberativo dell'assemblea dei soci (sia in prima che in seconda convocazione); (ii) alla carenza di effettiva rappresentatività dei soci di minoranza nell'organismo deliberativo - "Comitato di Coordinamento" – previsto dalla "*Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società T.A.S.K. S.r.l.*"; (iii) dall'assenza di valore vincolante delle decisioni assunte dal Coordinamento;

3. che il Comitato di coordinamento dei soci, tenutosi il 23/09/2020, in un primo momento e successivamente nella riunione tenutasi il 13/11/2020, ha valutato di prendere in considerazione le osservazioni formulate dall'Anac e procedere ad alcune integrazioni dello Statuto sociale e della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*;

PRESA VISIONE:

- a) del testo rivisitato della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*, dedotto dal quadro di raffronto fra il testo della convenzione vigente e il testo della convenzione modificato;
- b) del testo rivisitato dello Statuto della società TASK, dedotto dal quadro di raffronto fra il testo dello Statuto vigente e il testo dello Statuto modificato;

RITENUTO, per quanto premesso e considerato, di approvare la proposta di revisione della convenzione e dello statuto di TASK S.r.l., società a totale partecipazione pubblica partecipata dall'Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione del Regolamento, a norma dell'articolo 42, 2° comma, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'articolo 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame, reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 10 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE, ai fini dell'esercizio del controllo analogico congiunto, le modifiche alla convenzione e allo statuto proposte da TASK S.r.l., riportate negli allegati A ("MODIFICHE ALLA CONVENZIONE") e B ("MODIFICHE ALLO STATUTO"), che ne formano parte integrante e sostanziale.

3.DI DEMANDARE al Sindaco, nella veste di legale rappresentate, di procedere alla sottoscrizione della presente convenzione, con firma digitale ex articolo 15 della legge 241 del 7 agosto 1990, n. 241, a termini dell'articolo 10 della convenzione stessa.

4.DI CONFERMARE l'adesione dei propri servizi informatici e telematici a Task S.r.l., secondo i contratti di servizio in essere.

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a TASK S.r.l., per il seguito di competenza.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

CON 10 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di raccogliere le adesioni alla sottoscrizione della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 283

li, 20/01/2021

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 20/01/2021

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2020

[] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE